

## ALLEGATO D

### **Cartiera Carrara S.p.A.**

### **“Piano di adeguamento e Prescrizioni”**



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

# Indice

<b>1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....</b>	<b>4</b>
1.1 PIANO DI ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI.....	4
<b>2 PRESCRIZIONI.....</b>	<b>4</b>
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	4
2.2 SCARICHI IDRICI .....	6
2.3 RUMORE.....	8
2.4 RIFIUTI.....	9
2.5 ENERGIA.....	10
2.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	10
2.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC .....	11

# 1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio

## 1.1 Piano di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili

In ragione di quanto illustrato negli allegati precedenti, si considera la tecnologia applicata conforme alle nuove BAT di settore (Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del consiglio - Decisione di esecuzione della commissione del 26 settembre 2014 – produzione di pasta per carta, carta e cartone).

## 2 Prescrizioni

### 2.1 Emissioni in atmosfera

1. La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Sigla	Origine	Sistema di abbattimento/monitoraggio	Portata max (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limiti	
					mg/Nm <sup>3</sup>	Kg/h
E1 <sup>1</sup>	Centrale termica 1	Presenti sistemi di analisi in continuo per i parametri CO, T° e O2 al fine di controllare la combustione	9000	Polveri	5	0,0045
				NOx	200	1,8
				SOx	35 <sup>2</sup>	0,027
E2 <sup>3</sup>	Cappa macchina continua		30000	Polveri	5	0,15
				NOx	200	3,4 <sup>6</sup>
				SOx	35 <sup>2</sup>	1,05
				Br <sup>4</sup>	5	< 0,050
				Cl <sup>4</sup>	5	< 0,050
E3	Aspirazione polveri bobinatrice	Scrubber ad umido	107000	Polveri	20	2,14
E16 <sup>5</sup>	Motore Cogeneratore	Presenti sistemi di analisi in continuo per i parametri CO, T° e O2 al fine di controllare la combustione / Catalizzatore ossidante	15000	Polveri	50	0,75
				NOx	190	2,85
				CO	240	3,6
				SOx	15 <sup>2</sup>	0,225
E17	Aspirazione camera di equilibrio per rifili (seconda bobinatrice)	Filtro a maniche	6000	Polveri	20	0,12
E4	Pompa a vuoto PM 1	---	---	Vapore acqueo	---	---
E6	Sfiato valvola sicurezza monolucido PM1	---	---	Vapore acqueo	---	---
E7	Sfiato valvola di venting monolucido	---	---	Vapore acqueo	---	---
E8	Sfiato valvole sicurezza caldaia	---	---	Vapore acqueo	---	---
E9	Sfiato valvole di sicurezza degasatore	---	---	Vapore acqueo	---	---
E10	Caldaia uffici e spogliatoi	---	---	---	---	---
E 14	Sfiato valvola sicurezza linea gas principale 1	---	---	Gas metano incombusto	---	---

<sup>1</sup> Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

<sup>2</sup> Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

<sup>3</sup> Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%

<sup>4</sup> Solamente nel caso in cui il flusso di massa dei singoli Cl e Br superi la soglia di rilevanza di 50 g/h saranno applicati i rispettivi limiti di concentrazione (pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> sia per Cl sia per Br). Ciò in base all'Allegato 1 alla parte V del Dlgs152/06, parte II (Valori di emissione), punto 3(Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore) – Tabella C – Classe II. Si riporta la nota a margine della stessa Tabella C: "I flussi di massa e i valori di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze" (nel caso di specie, Cl e Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico)

<sup>5</sup> Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

<sup>6</sup> il limite in flusso di massa degli NO<sub>x</sub> è stato lasciato invariato.

Sigla	Origine	Sistema di abbattimento/monitoraggio	Portata max (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limiti	
					mg/Nm <sup>3</sup>	Kg/h
E 15	Sfiato valvola sicurezza linea gas principale 2	---	---	Gas metano incombusto	---	---
E18	Caldaia per nuova cabina decompressione metano (<35kW)	--	--	--	--	--
E19	Caldaia per nuova cabina decompressione metano (<35kW)	--	--	--	--	--

2. Qualora i valori limite in emissione di cui alle tabelle precedenti siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato, fatto salvo quanto esplicitato nella nota 4) della tabella precedente. Di norma - dove non diversamente indicato e nel caso in cui non intervengano problemi tecnici che ne determinino l'impossibilità pratica - il rispetto dei limiti deve essere calcolato attraverso il valore medio ottenuto dal numero di campionamenti - non consecutivi della durata di un'ora - previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88 in relazione alla "classe" dell'emissione. Nel caso in cui vengano impiegati tempi di campionamento diversi da un'ora, dovranno esserne esplicitate le motivazioni nel verbale di campionamento. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite. Resta inteso che i controlli sulle emissioni in atmosfera, da effettuarsi ai sensi dell'allegato E, dovranno essere eseguiti in condizioni di normale funzionamento degli impianti a monte;
3. L'emissione denominata E10 non rientra nel campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. N°152/06 (impianto termico civile ad uso civile a metano e con potenzialità inferiore a 1MW); tale emissione ricade comunque nel Titolo II della parte V dello stesso decreto, quale impianto termico civile, e come tale dovrà rispettare quanto previsto per tale tipologia di impianto.
4. Le emissioni denominate E18 ed E19 sono da considerarsi in deroga ai fini dell'inquinamento atmosferico ex art. 272 comma 1, rientranti al punto dd) della parte I dell'Allegato IV – Impianti e attività in deroga – alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per tipologia di combustibile (metano) e potenzialità (<1 MW); anche per le emissioni E18 ed E19 dovranno comunque essere eseguiti tutti i controlli e le manutenzioni previsti dalle norme per gli impianti di combustione ai fini del controllo dell'efficienza e sicurezza.
5. Le emissioni denominate E4, E6, E7, E8, E9, E14 ed E15 sono da ritenersi scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera e non necessitanti di autorizzazione ex art. 272 comma 5 (valvole di sicurezza o in generale dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, o sfiati e ricambi d'aria dell'ambiente di lavoro o a questi ultimi assimilabili)
6. Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass dei sistemi di abbattimento asserviti alle emissioni E3 ed E17;
7. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza semestrale, verifichi lo stato di efficienza del sistema di abbattimento asservito alle emissioni E3 ed E17;
8. Per quanto riguarda le emissioni E3 ed E17, in caso di disservizio degli impianti di abbattimento, compatibilmente con le problematiche di processo, la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso;
9. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento, le eventuali sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento). Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

10. Le emissioni **E1** ed **E16**, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotate di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (ciò ai sensi dell'art. 294 comma 1 dello stesso D.Lgs N°152/06, come modificato dal D.Lgs. N°183/2017); dovranno altresì essere mantenuti in efficienza i sistemi di controllo combustione che sono già installati sulle stesse emissioni (*In accordo con quanto previsto dalla BAT 8*)
11. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
12. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr. Allegato E punti 3.2.3 e 3.2.4);
13. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E – punto 3.2.1.1 e seguenti;
14. Non possono essere stoccati all'aperto materiali polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento;
15. La ditta dovrà provvedere alla periodica pulizia dei piazzali in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa, nonché in caso di eventuali sversamenti di idrocarburi al suolo;
16. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a questa Provincia;

## 2.2 Scarichi idrici

1. lo scarico delle acque reflue di processo della Cartiera Carma, denominato S2, recapitante nella pubblica fognatura dovrà rispettare i limiti di cui alla alla convenzione di allaccio con il CIRA che prevederà deroghe solo per i tensioattivi totali ( 50 mg/l);
2. dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, alla L.R. 16 agosto 1995, n°43 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Regionale n° 4/2009;
3. il Gestore dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine gli scarichi idrici presenti in stabilimento, ivi comprese le immissioni di acque meteoriche, devono essere dotati di punto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
4. il Gestore dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie;
5. i punti di campionamento dovranno essere ritenuti idonei da ARPAL;
6. il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;

7. qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a: Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte, ARPAL, Ente di Governo dell'Ambito e Gestore del Servizio Idrico Integrato. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
8. qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona, Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ASL n. 2 Savonese;
9. gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente;
10. lo scarico di acque reflue recapitante nel depuratore di Ferrania Technologies, che ha assunto la sigla identificativa **S1-E**, dovrà essere mantenuto in grado di funzionare e dovrà essere sempre ordinariamente mantenuto chiuso. Lo scarico, che costituirà quindi uno scarico di emergenza, potrà essere attivato solo quando si verificano condizioni "di emergenza" che potrebbero determinare l'obbligo di fermata della produzione della cartiera (*es. rottura condotte fognarie del CIRA, manutenzione stazioni di sollevamento, sversamenti imprevisti di sostanze contaminanti che impediscano il rispetto dei limiti di scarico stabiliti nella convenzione di allaccio con il CIRA ecc.*). Lo scarico **S1-E** dovrà :
  - mantenere in funzione l'esistente totalizzatore volumetrico;
  - mantenere in funzione l'attuale pozzetto di campionamento;
  - essere normalmente "piombato" (*la saracinesca/valvola che lo intercetta dovrà essere piombata*)
11. l'attivazione dello scarico **S1-E** è nella libera disponibilità dell'Azienda a condizione che:
  - a seguito della riattivazione dello scarico S2 comunichi a ARPAL, Comune di Cairo M.tte, Provincia di Savona la nuova lettura del totalizzatore volumetrico in funzione sullo scarico S1-E.
  - prima della sua attivazione la Soc. Ferrania Technologies, ricevente il refluo, dovrà conferma di accettazione dello scarico con le modalità previste dalla convenzione stipulata tra i due soggetti (Cartiera Carrara e Ferrania Technologies).
  - l'attivazione dello scarico **S1-E** dovrà essere comunicata a : Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte, ARPAL, Ente di Governo dell'Ambito e Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel più breve tempo possibile dalla attivazione dello scarico stesso (*in ogni caso entro il mattino seguente, via PEC, in caso di attivazione serale/notturna*). La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle modalità di accettazione della Ferrania Technologies (*silenzio-assenso ovvero formale espressione di permesso/nulla osta*) .
  - Nel caso di attivazione la Cartiera potrà liberamente liberamente "rompere la piombatura" a condizione che effettui la comunicazione di cui al precedente punto
  - a ripristino di condizioni "normali" lo scarico S1-E dovrà essere nuovamente piombato e dovrà essere data comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte, ARPAL, Ente di Governo dell'Ambito e Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'avvenuto ripristino dello scarico S2 e della nuova lettura del totalizzatore volumetrico;
  - qualora la Soc. Ferrania Technologies non dia il consenso allo scarico le acque reflue dovranno essere stoccate nei diversi sistemi di contenimento e dovranno essere smaltite come rifiuto liquido in impianti autorizzati (*qualora il refluo stoccato nelle diverse polmonazioni abbia le caratteristiche previste dalla convenzione di allaccio con il CIRA,*

*potrà essere avviato al CIRA mediante autoespurgo per il suo trattamento)*

12. Nel caso di attivazione dello scarico **S1-E** mediante "silenzio assenso" da parte della Soc. Ferrania Technologies :
- lo scarico dovrà essere inviato in una "vasca dedicata" all'interno dell'impianto di trattamento acque reflue della Ferrania Technologies e non dovrà miscelarsi immediatamente ed automaticamente al refluo in trattamento, in modo che la Ferrania Technologies abbia la possibilità di verificarne, anche a posteriori, le caratteristiche chimico-fisiche;
  - qualora in seguito ad accertamenti, anche successivi all'inizio delle operazioni di scarico, la Ferrania Technologies non dia il consenso al trattamento delle acque reflue, la Soc. Cartiera Carrara sarà tenuta a provvedere all'espurgo ed allo smaltimento in impianti autorizzati del refluo in precedenza scaricato;
13. Qualora lo scarico in emergenza, sia accettato dalla Soc. Ferrania Technologies, il Gestore dell'impianto di depurazione di Ferrania, dovrà effettuare almeno una analisi di controllo dello scarico principale S1 dello stabilimento Ferrania – secondo il profilo analitico ed i limiti di riferimento adottati a partire dall'anno 2014 – sulla matrice "refluo depurato" scaricata nel Fiume Bormida. Tale autocontrollo dovrà essere eseguito sullo scarico S1 non prima di 12 ore – e non oltre le 48 ore – dal momento di arrivo del refluo di Cartiera Carrara all'impianto di depurazione di Ferrania. I risultati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi da Ferrania, via fax o via pec posta elettronica a: ARPAL, Comune di Cairo M.te, Provincia di Savona.
14. Allo scarico S1-E non vengono fissati limiti specifici per le acque reflue (*in quanto trattasi di "scarico di emergenza"*), se non quelli previsti dalla convenzione stipulata tra la Soc. Cartiera Carrara e la Soc. Ferrania Technologies. In ogni caso permane in capo Soc. Ferrania Technologies, l'obbligo del rispetto dei limiti tabellari per lo scarico in acque superficiali. Copia della convenzione di allaccio per lo scarico di emergenza S1-E della Soc. Cartiera Carrara verso il depuratore della Soc. Ferrania Technologies dovrà essere trasmessa a : ARPAL, Comune di Cairo M.te, CIRA, Provincia di Savona.

### 2.3 Rumore

1. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
2. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
3. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 titolo IIIbis; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.



## 2.4 Rifiuti

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
2. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" riportati in Allegato C – Paragrafo 4.1.1 dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità agli elaborati progettuali presentati, con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, indicate nella planimetria di cui al successivo paragrafo 3.8 punto 3 con la nomenclatura riportata in allegato C – Paragrafo 4 ;
4. dovrà essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
5. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto
6. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
7. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;
8. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
9. le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
10. il deposito degli olii esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalla D.C.I. del 27/07/84;
11. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per

ciascuna tipologia di rifiuti, la “caratterizzazione di base” secondo la normativa vigente (*al momento del rilascio del presente provvedimento il D.M. 27/09/2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 – art. 2 comma 1,2 e 3*), con la frequenza e con le modalità ivi previste;

## 2.5 Energia

1. Secondo quanto previsto nell’ allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell’intero impianto contenente le tre schede informative 5.1, 5.2, 5.3 dell’allegato C “Emissioni”;
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all’ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

## 2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte.
2. Dette misure potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alle direttive UE
3. Il programma di controllo dovrà essere aggiornato entro 6 mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento e dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
4. A seguito dell’esecuzione dei controlli periodici programmati, l’azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
5. Quando l’azienda presenterà la richiesta di rinnovo dell’A.I.A. dovrà allegare una relazione riassuntiva degli interventi di verifica e controllo effettuati, che si riferisca ai documenti di cui al precedente punto 4.
6. All’atto della cessazione dell’attività il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
  - a lasciare il sito in sicurezza;
  - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
7. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Savona, ARPAL e Comune di Cairo Montenotte un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti;

## 2.7 Prescrizioni generali attività IPPC

1. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il 31 gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento; entro un tempo non inferiore ai 15 giorni lavorativi darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi, fatta eccezione per i controlli settimanali e mensili previsti sulle acque reflue;
2. Il Gestore dovrà conservare presso la portineria dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
  - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - b) aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti
  - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazionedette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
7. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
9. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
10. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
11. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il Gestore è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;